

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 23

(Assicurazioni)

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.